

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (80)913**

**Vol. 1980/0284**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 913 def.

Bruxelles, 6 gennaio 1981

## PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica  
europea e la Svizzera relativo ad un'azione concertata in  
materia di registrazione della anomalie congenite  
(ricerca medica e sanità pubblica)

---

△  
(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(80) 913 def.

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto : Accordo relativo alla proroga di un'azione concertata in materia di registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica) tra la Comunità e la Svizzera.

E' stata adottata dal Consiglio il 13 febbraio 1978 un'azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica) (1).

Il 24 luglio 1979 (2) è stato deciso dal Consiglio, un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica ellenica entrato in vigore il 2 agosto 1980 e destinato ad ampliare il cordinamento oggetto della decisione precisata alle ricerche corrispondenti effettuate in detto stato.

Il 1° agosto 1980 la Confederazione elvetica ha aderito all'accordo menzionato conformemente all'articolo 6, paragrafo 3.

In seguito al ritardo registrato in fase di avviamento dell'azione concertata della Comunità e tenuto conto dello stato dei lavori relativi, la Commissione ha approvato e trasmesso al Consiglio il 7 ottobre 1980 una proposta di decisione destinata a prorogare di un anno, e precisamente fino al 31 dicembre 1981, la durata di detta azione concertata. Risulta pertanto necessario prorogare della stessa durata l'accordo su tale azione concluso con i due stati terzi citati.

Poichè la repubblica ellenica diventerà paese membro della Comunità a partire dal 1° gennaio 1981, questa proroga concerne soltanto l'accordo tra la Comunità e la Svizzera.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della decisione 78/167/CEE del Consiglio del 13 febbraio 1978 (1) la Commissione ha negoziato con la Svizzera detta proroga e i negoziati hanno fornito i seguenti risultati :

- l'accordo tra la Comunità e la Confederazione elvetica relativo ad un'azione concertata in materia di registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica) sarà prorogato di un anno e precisamente fino al 31 dicembre 1981;
- questa proroga non comporterà un aumento degli stanziamenti finanziari nè da parte della Comunità nè da parte della Svizzera.

Tenendo conto dell'opportunità di adottare contemporaneamente le decisioni concernenti la proroga dell'azione concertata comunitaria e dell'accordo relativo a detta azione, la Commissione chiede al Consiglio di approvare il progetto di decisione allegato.

---

(1) GU n° L 52 del 23.2.1978, pagina 20

(2) GU n° L 205 del 13.8.1979, pagina 27

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA SVIZZERA RELATIVO AD UN'AZIONE  
CONCERTATA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DELLE ANOMALIE CONGENITE  
(RICERCA MEDICA E SANITA' PUBBLICA)

---

IL CONSIGLIO DELLE COMMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione /CEE del Consiglio del 7 ottobre 1980 recante  
modifica della decisione 78/167/CEE che adotta un'azione concertata della  
Comunità economica europea in materia di registrazione delle anomalie con-  
genite (ricerca medica e sanità pubblica),

visto il progetto di decisione presentato dalle Commissioni,

considerando che il 1° agosto 1980 la Svizzera ha aderito  
all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica ellenica re-  
lativo ad un'azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie  
congenite (ricerca medica e sanità pubblica), conformemente all'articolo 6,  
paragrafo 3 di detto accordo, e che la Repubblica ellenica diventerà paese  
membro della Comunità economica europea a partire dal 1° gennaio 1981, è  
pertanto necessario concludere un accordo tra la Comunità e la Svizzera,

considerando che è opportuno approvare tale accordo,

DECIDE

ARTICOLO 1

E' approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Svizzera relativo ad'un azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica).

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

ARTICOLO 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio



CONVENGONO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

ARTICOLO 1

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Svizzera relativo ad una azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite è prorogato fino al 31 dicembre 1981.

ARTICOLO 2

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.